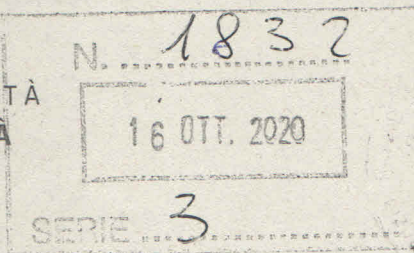




UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ
UNITRE - UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ
ASSOCIAZIONE UNITRE-MONTÀ (CUNEO)



ESEUTE



VERBALE ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA DEI SOCI ESEGUITA IN DATA 11/10/2020 IN SECONDA
CONVOCAZIONE ALLE ORE 15.30.

Presenti 20 soci.

Ordine del giorno: Approvato

Approvazione del resoconto dell'assemblea generale del 30/05/20219: Approvato

Approvazione del resoconto di A:A:2019/2020: Approvato

Approvazione del consuntivo contabile 2019/2020: Approvato

Approvazione del bilancio preventivo 2020/2021: Approvato

Approvazione quote Associative 2020/2021: Approvato

Modifiche allo Statuto proposte dall'Unitre Nazionale (art. 11 Naz. e art. 8 locale)
Approvato.

Tutti gli argomenti all'ordine del giorno sono stati approvati all'unanimità.

Montà 12/10/2020

La segretaria

Università della Terza Età
UNITRE - MONTÀ APS
Università delle Tre Età

La presidente

ALLEGATO N. 1 AL TO REGISTRA

1832 5.3



UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ
UNITRE
UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ
APS
(Associazione di promozione sociale)
SEDE DI MONTÀ

STATUTO

Approvato dall'Assemblea del 11/10/2020.....

Art. 1 - Denominazione - Sede - Durata

- 1) È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017, Associazione di Promozione Sociale - Ente del Terzo Settore - la Sede locale dell'UNITRE di Montà, aderente all'Associazione Nazionale delle Università della Terza Età - UNITRE - Università delle Tre Età - APS..
- 2) L'Associazione locale assume la denominazione di "UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ - siglabile UNITRE - UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ - APS - SEDE DI MONTÀ", con sede in Piazza San Michele, 3 - 12046 Montà.
- 3) L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Riconoscimento

La Sede locale, avendo ottenuto in data 1° giugno 2005 il riconoscimento ufficiale da parte dell'Associazione Nazionale UNITRE ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio, e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso.

Art. 3 - Finalità e attività

- 1) Le finalità della Sede locale sono quelle previste dall'articolo 2 dello Statuto Nazionale e più precisamente:
 - educare;
 - formare;
 - informare;
 - fare prevenzione nell'ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata, e di un invecchiamento attivo;
 - promuovere la ricerca;
 - aprirsi al sociale e al territorio;
 - operare un confronto e una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale al fine di realizzare una "Accademia di Umanità" che evidenzi "l'Essere oltre che il Sapere";
 - contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l'attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini, predisponendo e attuando iniziative concrete;
 - promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche e altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto fra le culture generazionali diverse.
- 2) L'Associazione può realizzare le seguenti attività di interesse generale, di cui ai punti f), i) e l) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/17:
 - a) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.
 - b) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.
 - c) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/17. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 - Adesioni

- 1) Le adesioni alla Sede avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica, nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apertività e aconfessionalità.
- 2) Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che ne condividano le finalità e le attività.
- 3) Chi intende associarsi dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta con le proprie generalità complete e dovrà dichiarare di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, i Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi.
- 4) L'ammissione viene annotata nei libri degli Associati.
L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda deve essere motivata e il richiedente può, entro 60 giorni, chiedere che sulla stessa si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
- 5) Lo status di Associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 5.
- 6) Con l'iscrizione alla Sede Locale l'Associato diviene a tutti gli effetti Associato dell'Associazione Nazionale.

Art. 5 - Associati: diritti e doveri

- 1) Sono Associati:
 - a) Gli Associati fondatori che hanno dato vita all'Associazione firmando l'atto costitutivo della Sede. Essi sono: ALOI Rosanna, CALORIO Orsolina, CASETTA Fiorina, ORSELLO Giuseppe, ROMERO TALIANO Elena, TRUCCO Domenica, TRUCCO Luciana.
 - b) Gli Associati onorari, scelti secondo la procedura stabilita dal Regolamento tra persone che, per professionalità, competenza e particolari benemeritenze possono concorrere al prestigio, alla crescita e all'efficienza dell'Associazione.
 - c) Gli Associati docenti, che prestano la loro attività in modo gratuito e continuativo.
 - d) Tutti coloro che, avendo raggiunto la maggiore età, chiedano di aderire all'Associazione per condividerne le attività.
- 2) Gli Associati partecipano alla vita sociale se in regola con la quota associativa annuale della Sede Locale.
 - a) Tutti gli Associati hanno diritto all'elettorato attivo.
 - b) Hanno diritto all'elettorato passivo gli Associati iscritti da almeno 1 anno.
- 3) Si perde la qualità di Associato per decesso, dimissioni o per interruzione del pagamento della quota associativa.
La decadenza per indegnità è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere ratificata dall'Assemblea generale degli Associati.

Art. 6 - Organi della Sede Locale

Sono Organi della Sede Locale:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo.

Art. 7 - Volontari e attività di volontariato

- 1) Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione, ai sensi dell'art. 17 c.4 del D.Lgs. 117/17. Sono vietati i rimborsi di tipo forfetario.
- 2) I volontari possono anche essere Associati.
- 3) I volontari sono assicurati ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/17.

Art. 8 - Composizione e competenze dell'Assemblea

- 1) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati.
- 2) Nel corso dell'Assemblea, quando questa è elettiva al termine di un triennio, si svolgono le operazioni di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo organizzate in precedenza dal Consiglio

Direttivo. Tutte le cariche associative hanno una durata di tre anni accademici e sono rinnovabili con le modalità stabilite dal Regolamento.

3) L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all'anno.

4) L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente:

a) quando lo ritiene necessario il Presidente o il Consiglio Direttivo oppure un numero di Associati pari almeno a un decimo del totale degli Associati;

b) quando si rivelasse necessario lo scioglimento della Sede Locale.

5) L'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato con comunicazione indicante la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della data fissata.

6) **L'Assemblea ordinaria** è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 50%+1 degli Associati in prima convocazione e con qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo.

Il numero delle deleghe per partecipante è stabilito dal Regolamento.

L'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei votanti.

7) L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:

a) Accetta le eventuali variazioni dello Statuto Nazionale.

b) Nomina i delegati a partecipare all'Assemblea Nazionale, secondo quanto stabilito all'Allegato A del Regolamento nazionale.

c) Approva il rendiconto gestionale e il bilancio preventivo, predisposto dal Consiglio Direttivo.

d) Approva la quota associativa annuale proposta dal Consiglio direttivo, comprensiva della quota associativa nazionale.

e) Delibera sulla non ammissibilità delle richieste di associazione e sui provvedimenti disciplinari predisposti dal Consiglio Direttivo.

f) Delibera su ogni altro oggetto che non sia di competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente.

8) **L'Assemblea straordinaria** è regolarmente costituita con la partecipazione della maggioranza, metà più uno, degli Associati e delibera a maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria può decidere sulle modifiche dello Statuto.

Il numero delle deleghe per partecipante è stabilito dal Regolamento.

9) **L'Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento della Sede Locale** (cfr. art. 20) è valida se costituita dal settantacinque per cento degli Associati.

Il numero delle deleghe per partecipante è stabilito dal Regolamento.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo è composto da:

a) il Presidente;

b) il Vicepresidente;

c) il Direttore dei corsi;

d) il Segretario;

e) il Tesoriere;

f) i Consiglieri nel numero stabilito dal Regolamento.

2) Al Consiglio Direttivo compete:

a) Organizzare le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo secondo quanto stabilito dal Regolamento.

b) Eleggere, nella sua prima riunione, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore dei corsi secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

c) Proporre all'Assemblea la quota associativa annuale, comprensiva della quota associativa nazionale.

d) Curare la formazione del rendiconto gestionale e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

e) Deliberare le spese e gestire l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente.

f) Formulare il programma dei corsi e dei laboratori.

g) Elaborare proposte di modifica dello Statuto della Sede Locale, da sottoporre all'Assemblea straordinaria, e approvare i Regolamenti previsti.

h) Adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell'Assemblea degli Associati, sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell'Assemblea stessa.

i) Disporre, secondo la gravità dei fatti contestati, l'adozione a carico degli Associati e di coloro che prestano volontaria collaborazione con la Sede Locale, di provvedimenti disciplinari da far ratificare dall'Assemblea.

3) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente, nelle votazioni palesi.

Non sono ammesse deleghe.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sede Locale e ha il compito di:

- a) Convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori.
- b) Proporre gli argomenti da sottoporre all'Assemblea degli Associati e formulare l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo.
- c) Prendere le iniziative e adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede Locale in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- d) Assegnare, in accordo con il Consiglio Direttivo, le cariche di Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e Direttore dei corsi.
- e) Attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia.

Art. 11 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 12 - Il Direttore dei corsi

- 1) Il Direttore dei corsi coordina l'attività culturale e didattica della Sede Locale e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo, nonché ad ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi della collaborazione volontaria dei Docenti.
- 2) I Docenti, se non Associati, sono iscritti nel registro dei Volontari.

Art. 13 - Il Segretario

- 1) Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni.
- 2) Cura la tenuta dei registri di cui all'art. 19.
- 3) Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

Art. 14 - Il Tesoriere

- 1) Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione, nonché l'inventario dei beni di proprietà della Sede Locale.
- 2) Provvede alla compilazione del rendiconto gestionale da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea, entro 120 giorni.
- 3) Redige la relazione che accompagna il rendiconto gestionale, illustrandola ai competenti Organi collegiali.
- 4) L'Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali. L'accensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi intestati alla Sede Locale avverranno con firma singola del Presidente. Il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 15 - L'Organo di controllo

- 1) L'Organo di controllo viene eletto dall'Assemblea degli Associati anche al di fuori dei propri componenti, fatte salve diverse condizioni economiche previste dagli art. 30 e 31 del D.Lgs. 117/17. Ha il compito di verificare e controllare il rendiconto e la corretta corrispondente documentazione, ivi compreso un inventario dei beni. Redige la relazione che deve accompagnare il rendiconto gestionale.
- 2) I componenti l'Organo di controllo non possono far parte del Consiglio Direttivo, ma possono assistere alle sedute dello stesso.

Art. 16 - Rendiconto gestionale

- 1) L'anno accademico e finanziario ha inizio il 1° agosto e si chiude il 31 luglio dell'anno successivo, fatte salve le autonomie regionali.
- 2) È fatto obbligo di redigere un rendiconto, sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente, da sottoporre al Consiglio Direttivo e successivamente all'approvazione dell'Assemblea degli Associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

- 3) L'Associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire dei proventi agli Associati anche in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali.

Art. 17 - Patrimonio

- 1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) dalle quote sociali;
 - b) da contributi o sovvenzioni di Enti pubblici e/o privati, per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
 - c) dall'attività di raccolta fondi, secondo il disposto dell'art. 7 del D.Lgs. 117/17;
 - d) da rimborsi per convenzioni;
 - e) dai beni mobili e immobili acquisiti;
 - f) da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall'Associazione.Gli avanzi di bilancio non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forma indiretta, e devono essere destinati unicamente al conseguimento delle finalità dell'Associazione.
- 2) Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.

Art. 18 - Gratuità delle prestazioni

Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e autorizzate.

Art. 19 - Libri sociali

- 1) Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori:
 - a) il libro degli Associati;
 - b) il registro dei volontari;
 - c) i libri dei verbali dell'Assemblea degli Associati;
 - d) i libri dei verbali del Consiglio Direttivo;
 - e) le relazioni dell'Organo di controllo, a cura dell'Organo stesso.
- 2) Di ogni riunione degli Organi dell'Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere letto e approvato all'inizio della successiva riunione.
- 3) I verbali e i documenti inerenti sono custoditi nella Sede sociale dal Segretario, che è garante della conservazione e della riservatezza.
- 4) Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 20 - Scioglimento della Sede Locale

- 1) Lo scioglimento della Sede è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Associati con la maggioranza del settantacinque per cento dei componenti la Sede Locale.
- 2) Il patrimonio viene devoluto all'Associazione Nazionale o ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'art. 9 del D.Lgs. 117/17.
- 3) In caso di scioglimento della Sede Locale, i verbali e la documentazione più importante devono essere trasmessi alla Segreteria nazionale.

Art. 21 - Norme finali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile e alle Leggi nazionali e regionali vigenti in materia, alla normativa per gli "Enti del Terzo Settore" e allo Statuto dell'Associazione Nazionale.

Copia conforme all'originale esistente in ufficio
registrato il 16 OTT. 2020 al n. 18325-3
Mod. con € che si rilascia a richiesta
del Sig. Corte Fiozini gli usi consentiti
dalla Legge con € di cui € bollo.



FUNZIONARIO
Ruffino Andrea
SU DELEGA DEL
DIRETTORE PROVINCIALE